# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A**

### Il Consiglio Federale

- visto il nuovo testo del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 257/A del 27 gennaio 2016;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 17 del nuovo Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

#### delibera

di approvare la modifica all'art. 17 del nuovo Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in vigore dal 1° luglio 2016, secondo il testo riportato nell'allegato sub A) della presente delibera.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

# REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

# VECCHIO TESTO

# NUOVO TESTO

## Art.17 Le categorie dei calciatori

- 1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:
- a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria 'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6º anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6º anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;
- b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8º anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8º anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società;
- Pulcini: appartengono alla categoria c) "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;
- d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha

## Art.17 Le categorie dei calciatori

- 1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:
- a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria 'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6º anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6º anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;
- b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8º anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8º anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società:
- categoria c) Pulcini: appartengono alla "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;
- d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha

#### **VECCHIO TESTO**

inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;

- e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo;
- f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.
- 2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.

#### **NUOVO TESTO**

inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;

- e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. I calciatori già tesserati come Giovanissimi, al compimento del 14° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Allievi per la stessa società;
- f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.
- 2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.